

Attuazione del primo ciclo delle iniziative di orientamento e delle azioni formative

Delibera n. 2087 del 30/09/2005

Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche del primo ciclo delle iniziative di orientamento e delle azioni formative di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2005-S018-00203

Reg.delib.n. 2087

Prot. n. 76/05-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche del primo ciclo delle iniziative di orientamento e delle azioni formative di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Il giorno 30 Settembre 2005 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

Margherita Cogo

Presenti:

ASSESSORI

Remo Andreolli

Marco Benedetti

Oliva Berasi

Ottorino Bressanini

Mauro Gilmozzi

Silvano Grisenti

Tiziano Mellarini

Gianluca Salvatori

Assenti:

Lorenzo Dellai

Marta Dalmaso

Franco Panizza

Tiziano Salvaterra

Assiste:

IL DIRIGENTE

Marco Moreschini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1988 n. 405, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce le competenze dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria, nell'ambito del proprio territorio, alla Provincia Autonoma di Trento.
- vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni che definisce i principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg che approva il regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche" in cui, in particolare, sono individuate le funzioni specificamente riservate alle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa assegnata e, tra l'altro, stabilisce le modalità di definizione dei curricoli, in modo tale che si tenga conto delle esigenze formative degli alunni concretamente rilevate;
- vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che, tra l'altro, stabilisce il principio secondo cui è assicurato, con gradualità e a tutti, il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età e che l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di istruzione e formazione. La legge peraltro rinvia ai decreti legislativi attuativi l'introduzione effettiva e graduale del diritto dovere;
- visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, che individua nel primo ciclo d'istruzione, costituito dalla scuola primaria e secondaria di primo grado, il primo segmento in cui si realizza il diritto dovere all'istruzione e formazione;
- visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente la definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e alla formazione, che disciplina l'attuazione, secondo il principio di gradualità, del diritto dovere all'istruzione e formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. In particolare l'articolo 6 stabilisce che, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005/2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite riguardano i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e che fino alla completa attuazione del diritto dovere continua ad applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e ss.mm. relativamente all'adempimento dell'obbligo formativo;
- esaminato in particolare l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 76 che, al comma 1, demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'adozione di linee guida per la realizzazione di piani d'intervento per l'orientamento, la prevenzione e il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione (riferimento da intendersi per quanto riguarda il Trentino Alto Adige alle province autonome) per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi. Il comma 2 inoltre prevede che, nell'ambito della programmazione regionale (da intendersi quale provinciale) e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni (da intendersi con riferimento al quadro normativo della Provincia Autonoma di Trento), le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi;

- atteso che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora emanato le linee guida sopra richiamate;
- considerato che finalità dell'articolo 4 citato è quella di sostenere gli studenti nell'effettivo esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione come configurato dalla legge 53 del 2003 e relativi decreti attuativi, che non si limiti al dato formale della frequenza delle istituzioni scolastiche e formative, per il periodo previsto a regime di dodici anni, ma si attui nella sua accezione più ampia attraverso la conclusione del secondo ciclo di studi e quindi attraverso il conseguimento del diploma di scuola superiore o di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- evidenziato che l'articolo 4 citato individua le scuole secondarie di primo grado (riferimento che in provincia di Trento riguarda gli istituti comprensivi) quali soggetti deputati a promuovere il raggiungimento delle finalità sopra richiamate, attraverso l'organizzazione di iniziative di orientamento e di azioni formative volte al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione;
- ritenuto pertanto che le istituzioni scolastiche del primo ciclo sono deputate a sostenere gli studenti ai fini del successo formativo. Tale funzione si esplica sia attraverso ogni idonea attività finalizzata al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione (come in particolare l'adozione di piani di studio personalizzati), sia favorendo, con riguardo ai soggetti a rischio di dispersione, il riconoscimento di crediti formativi da parte delle scuole e degli istituti formativi del secondo ciclo;
- ritenuto in particolare che, per la realizzazione delle finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche del primo ciclo operano ordinariamente attraverso forme di integrazione con le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, utilizzando gli strumenti di collaborazione già previsti dalle norme in materia di autonomia scolastica quali le convenzioni e gli accordi di rete. In particolare tali strumenti sono opportunamente utilizzati per la definizione dei piani di studio personalizzati;
- ritenuto altresì che, nel processo di programmazione delle iniziative in questione, si ritiene imprescindibile il coinvolgimento, sostanziale oltretutto formale, delle famiglie, al fine di condividere il progetto educativo specificamente indicato per gli studenti interessati;
- vista la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) ed in particolare l'articolo 14 laddove prevede che il sistema della formazione professionale è organizzato in modo da favorire l'armonizzazione con il sistema scolastico;
- esaminato il Programma Annuale delle attività per la formazione professionale 2005-2006, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n° 1333 di data 24 giugno 2005 nel quale è prevista l'attivazione di iniziative di integrazione tra scuola secondaria di primo grado e formazione professionale, nell'ambito degli interventi volti a sostenere i processi di scelta degli allievi con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di rischio di abbandono o dispersione scolastica e a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione;
- tutto ciò considerato;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

di stabilire che le iniziative di orientamento e le azioni formative integrate volte prioritariamente a conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sono attivate a partire dall'anno scolastico 2005/2006.

di dare atto che, per le finalità in premessa tutte le componenti del sistema educativo e formativo provinciale, ivi comprese le famiglie, sono chiamate a collaborare per l'attuazione del presente provvedimento e che il coordinamento complessivo delle azioni di cui al punto 1 spetta alle istituzioni scolastiche del primo ciclo cui sono iscritti gli studenti;

di individuare le seguenti direttive per l'attuazione delle iniziative e delle azioni di cui al punto 1:

le iniziative formative integrate di cui al punto 1 sono predisposte a favore degli alunni che, al compimento del 15° anno di età e con una frequenza scolastica di almeno 9 anni, non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e sono soggetti al dovere di istruzione e formazione;

alla scuola secondaria di primo grado, ove è iscritto l'alunno che si trova nelle condizioni di cui alla lettera a), compete l'attivazione e il successivo coordinamento con i centri di formazione professionale, gli istituti della formazione professionale e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado delle iniziative di formazione integrata previste dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni normative e dei provvedimenti amministrativi richiamati in premessa.

nel quadro delle iniziative volte a favorire il successo scolastico e formativo, consolidando le conoscenze disciplinari di base e facendo leva su interessi e motivazioni per il pieno sviluppo delle potenzialità di ognuno, il consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado programma e attiva il percorso integrato in collaborazione con il centro di formazione professionale, l'istituto della formazione

professionale e istituto di scuola secondaria di secondo grado di riferimento. Nell'ottica della personalizzazione del percorso possono essere previste diverse modalità di progettazione dell'intervento in relazione alle specificità e ai bisogni evidenziati dai singoli studenti. Gli interventi didattici coprogettati devono prevedere la equiparazione delle discipline fondamentali ricomprese nel Piano di studi della formazione professionale e quelle previste fra le materie d'esame nonché il riconoscimento, da parte della scuola secondaria di primo grado, delle esperienze e delle attività disciplinari realizzate nel percorso, ai fini del conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nell'ambito delle possibili compensazioni fra le discipline previste nel curriculum della scuola secondaria di primo grado, vanno effettuati, anche attraverso la realizzazione di accordi di rete fra scuole interessate, moduli di raccordo per le discipline non presenti nel curriculum della formazione professionale e/o della istruzione secondaria di secondo grado, ma previste quali materie nell'esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione. Anche le modalità di valutazione dei progressi nell'apprendimento dell'alunno in corso e a fine anno vanno individuate nel progetto ed effettuate in forma integrata fra scuola secondaria di primo grado e centro di formazione professionale, istituto della formazione professionale e istituto secondario di secondo grado; qualora l'azione formativa integrata preveda la frequenza completa nella formazione professionale, con valutazione positiva del percorso in termini distinti dall'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, si ha il riconoscimento dei crediti formativi utili per la prosecuzione nell'anno scolastico successivo al secondo anno del percorso a qualifica; per la realizzazione di tali iniziative formative integrate fra la scuola secondaria di primo grado, alle cui classi è iscritto l'allievo, e il centro di formazione professionale, istituto della formazione professionale e istituto di istruzione di secondo grado di riferimento, viene stipulata apposita convenzione nel caso di progetti integrati con la formazione professionale e accordo di rete nel caso di progetti con l'istruzione secondaria superiore. La convenzione o l'accordo di rete devono prevedere il periodo di attuazione del progetto, le modalità di coinvolgimento e di intervento, nonché le responsabilità in capo alle rispettive strutture.

in relazione ai percorsi sperimentali di cui al presente provvedimento, sono realizzate iniziative di accompagnamento da parte dell'Amministrazione scolastica provinciale nonché attività di monitoraggio e di verifica funzionali alla piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76

RC